



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

Piazza Santa Maria, 2
02010 Cittareale (RI)
Codice Fiscale 00122890577

Tel. 0746947032
Fax 0746947033
e-mail: comune.cittareale@libero.it
PEC: comune.cittareale@pec.it

REP. 370

ORDINANZA N. 37 del 01.07.2020

AVENTE AD OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art.15 della Legge 24.02.1992 n.225 e dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 1 del 2018-Codice di Protezione Civile.

Premesso che le condizioni meteorologiche previste per la stagione estiva comportano un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, genera un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato che, in particolare nella stagione dal 15 giugno al 30 settembre 2020, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi della legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre normative vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere operazioni che possano creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

- f) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Visto il T.U. 18.06.1931, n.773;

Vista la legge 21.11.2000 n.353 "**Legge quadro in materia di incendi boschivi**";

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 16.09.2011 che ha approvato il "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Periodo 2011-2014*" successivamente aggiornato e integrato annualmente;

Vista la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002;

Visto il titolo III del D. Lgs. n.139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006 n.52 "Norme in materia ambientale";

Visto il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 che dispone in ordine al regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Visto il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi 2020-2022" approvato con DGR n. 270 del 15 maggio 2020;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 22/05/2020 recante in oggetto "*Taglio siepi e rami nelle fasce di rispetto. Misure di sicurezza e incolumità pubblica*";





COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

ORDINA

Art.1

Durante il periodo compreso tra il **1 Luglio** ed il **30 Settembre 2020** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunale, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare e/o compiere ogni altra operazioni;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre normative vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere operazioni che possano creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati

Art.2

Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi.

Ad Anas e alla Provincia di Rieti di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino nelle aree circostanti o confinanti.

Art. 3

Attività ad alto rischio esplosivo.

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia **-vista la stagione estiva corrente-** dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **30 luglio 2020**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art.4

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza pari a ml.20/30;

Art.5

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio.

È previsto in casi eccezionali in deroga a quanto sopraccitato l'uso del fuoco a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) le operazioni di abbruciamento non potranno essere effettuate nelle giornate particolarmente ventose ovvero dichiarate di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi.
- b) il terreno sul quale si intende effettuare l'abbruciamento, dovrà essere circoscritto ed isolato, per una fascia di 10 Mt. circa con solchi e qualunque altro mezzo in grado di arrestare le fiamme.
- c) il materiale che si intende incenerire, dovrà essere bruciato in quantità tali da non produrre potenziale pericolo per la stessa area in cui si svolgono tali operazioni.
- d) il fuoco dovrà essere sorvegliato ininterrottamente da persone (in numero non inferiore a tre) maggiorenni e dotati di appositi mezzi di spegnimento, verificando in modo scrupoloso che il fuoco sia completamente estinto, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
- e) è necessario, per motivi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, che l'abbruciamento dei materiali vegetali sopra menzionati avvenga in assenza di materie plastiche o comunque di natura diversa da quella lignea; è auspicabile inoltre, al fine di limitare la fumosità, solo l'abbruciamento dei residui vegetali sufficientemente essiccati.
- f) l'abbruciamento potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 04.00 alle ore 08.00, salvo le condizioni meteorologiche e ambientali (centro abitato, case sparse, località turistiche, etc.).



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

Art.6

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art.7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 8

Norme applicabili

Per quanto non disposto dalla presente ordinanza si rinvia a quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi 2020-2022” approvato con DGR n. 270 del 15 maggio 2020 emanato ai sensi dalla Legge Regionale n. n. 39 del 28 ottobre 2002.

SANZIONI

1. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza;
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata la sanzione amministrativa di una somma da **euro 169,00 a euro 680,00** ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. Lgs. n.285 del 30.04.1992;
3. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**, ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. n.152/2006;
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo **dal 15 Giugno al 30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21.11.2000.
5. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 267/2000.

A carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Tel. 115

Carabinieri Forestale Tel. 1515

Arma dei Carabinieri Tel. 112 e 0746 825233

DISPONE

che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio On-line e l'Albo del Comune; affissa nei luoghi pubblici e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Prefettura di Rieti (gabinetto.prefri@pec.interno.it);
- Stazione dei Carabinieri di Amatrice (tri25550@pec.carabinieri.it);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (com.rieti@cert.vigilfuoco.it);
- Stazione dei Carabinieri Forestale di Rieti (fri43043@pec.carabinieri.it);
- Stazione dei Carabinieri Forestale di Cittareale (fri43046@pec.carabinieri.it);
- Provincia di Rieti (urp.provinciarieti@pec.it);
- Anas Regione Lazio (anas.lazio@postacert.stradeanas.it).

Dalla Residenza Municipale, li 1.07.2020



IL SINDACO
Dott. Francesco Nelli